

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 923)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1964

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

ONOREVOLI SENATORI. — L'aria è l'« alimento primo » per l'esistenza dell'uomo; sarebbe perciò necessario tener pulito tale prezioso « alimento », ed invece ci serviamo dell'atmosfera per sbarazzarci di tutti i rifiuti che non siano solidi o liquidi.

L'immissione indiscriminata nell'aria di gas, vapori, polveri, fumi, non ha apportato grandi inconvenienti fino a qualche decennio fa, essendo la vastità dell'atmosfera sufficiente a diluire e disperdere con facilità ogni cosa immessavi; ma in questo secolo la situazione è andata sempre più aggravandosi con danni per l'uomo, per gli animali, per i vegetali e per l'ambiente. Tutti ricordano i drammatici eventi della Valle della Mosa nel 1930, ed i danni prodotti dallo « smog » di Londra (in due sole settimane si ebbero più di quattro mila decessi per fatti bronco-polmonari).

Si è giunti ora ad un punto così elevato di inquinamento atmosferico, che il danno è palesemente rilevabile. L'uomo, che per tutte le 24 ore del giorno è costretto ad assumere aria, non può sfuggire a questa minaccia: è perciò necessario correre ai ripari.

La necessità di addivenire alla formulazione di una normativa nazionale atta a prevenire e a contenere l'inquinamento atmosferico si è fatta perciò particolarmente viva e pressante.

Tale necessità, comprovata da numerose e approfondite indagini scientifiche, e messa a fuoco nei più recenti Congressi, anche in sede internazionale, da studiosi ed esperti del ramo, è stata altresì ampiamente illustrata da ripetuti vivaci interventi della stampa nazionale, che ne hanno prospettato al pubblico la gravità e l'immediatezza, sollecitando l'attenzione del legislatore ed invocando urgenti provvedimenti in materia.

Situazioni locali connesse a particolari aspetti del problema dell'inquinamento atmosferico hanno d'altronde già suggerito ad alcune Amministrazioni comunali l'adozione nei propri Regolamenti d'igiene di prescrizioni tendenti al controllo del complesso fenomeno, i cui effetti, oltre alle conseguenze economiche, hanno una portata preminentemente sanitaria, nel duplice ordine di ma-

nifestazioni rappresentate dalla « molestia » e dal « danno alla salute ».

È soprattutto sul secondo elemento che si concentrano le preoccupazioni della cittadinanza, degli studiosi, dei medici, e delle Autorità responsabili; in verità, il fattore del danno obiettivo apportato all'organismo dall'inquinamento dell'atmosfera, quale si verifica nei centri urbani, è materia discussa e di ardua valutazione, in rapporto sia alle conseguenze immediate che a quelle a distanza, più difficili delle prime da individuare ed interpretare. Ma l'esistenza stessa della possibilità incontrovertibile di tali conseguenze lesive per la salute costituisce un pericolo della cui imminente gravità è giocoforza essere coscienti.

Le difficoltà, peraltro, inerenti alla elaborazione di norme a portata nazionale derivavano soprattutto dalla estrema varietà delle singole situazioni locali in tema di inquinamento atmosferico; situazioni diversissime tra loro e disseminate su un'ampia gamma compresa tra la condizione di relativo benessere e quella di grave disagio; situazioni tutte condizionate, per un lato, dalla molteplicità e dal diverso sviluppo delle fonti di inquinamento, e, dall'altro lato, dalle peculiari caratteristiche del clima locale.

In linea di massima, quindi, occorre predisporre un provvedimento legislativo articolato in modo tale da consentire alle competenti Autorità la più ampia autonomia di regolamentazione. Tale ispirazione autonomistica del progetto di legge, che insistentemente veniva sollecitato all'Autorità governativa, fu auspicata all'unanimità nella riunione preliminare indetta a Milano, il 2 febbraio del corrente anno, dal Ministero della sanità fra gli esponenti di amministrazioni comunali e provinciali più direttamente investite dal problema e tecnici ed esperti qualificati, a vario livello.

A questa esigenza fondamentale è ispirato l'allegato disegno di legge. Esso interessa, innanzi tutto, una parte e non la totalità del territorio nazionale: precisamente quella parte che è o può essere, in grado maggiore o minore, danneggiata dall'inquinamento atmosferico.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La delimitazione di questa estesa ed eterogenea fascia di territorio, e la sua ulteriore suddivisione in tre « zone » convenzionalmente corrispondenti a tre diversi stadi — per così dire — di inquinamento dell'atmosfera, è fondata — in parte — sul criterio demografico, necessario punto di partenza in quanto fa riferimento al dato concreto della densità di popolazione; ma accanto al criterio demografico si pone la valutazione delle particolari condizioni geografiche o meteorologiche determinanti il « clima locale », dei particolari problemi urbanistici e del grado di densità industriale.

A titolo puramente orientativo, si riporta il seguente specchio che rappresenta, salvo modifiche ed aggiunte, una prima ripartizione dei grossi Comuni nelle zone A, B, C previste dalla legge:

ZONA A	
Verona	230.139
Padova	206.223
Trieste	272.850
Bari	316.790
Catania	362.656
Palermo	592.614
Novara	90.699
Alessandria	94.502
La Spezia	124.893
Savona	72.916
Como	85.828
Monza	73.144
Bergamo	119.323
Brescia	179.845
Pavia	78.069
Cremona	76.173
Bolzano	92.324
Trento	81.901
Vicenza	103.471
Treviso	79.731
Udine	94.716
Piacenza	91.364
Parma	143.155
Reggio Emilia	118.375
Modena	143.791
Ferrara	153.964
Ravenna	116.273
Forlì	92.986
Ancona	101.551

Lucca	88.717
Pistoia	85.114
Livorno	165.536
Pisa	97.420
Arezzo	75.187
Prato	77.631
Perugia	113.880
Terni	94.194

ZONA B

Venezia	358.732
Bologna	455.848
Firenze	458.818
Genova	796.145
Napoli	1.196.478
Roma	2.245.716
Torino	1.050.910

ZONA C

Milano	1.598.754
------------------	-----------

Questa classificazione non è configurata come uno schema fisso, ma è suscettibile di essere modificata a giudizio del Ministero della sanità.

Una distinzione preliminare è stata fatta fra le località dell'Italia centro-settentrionale e quelle dell'Italia meridionale, dovendo le prime considerarsi maggiormente investite dal problema dell'inquinamento atmosferico, sia per l'entità delle fonti di inquinamento sia, in linea generale, per condizioni climatiche relativamente più sfavorevoli.

Alle tre « zone » territoriali contemplate nella presente legge fa riscontro una gradualità di provvedimenti, con progressione restrittiva crescente dalla zona A alla zona C, quest'ultima considerata, in realtà, quasi come « zona speciale » richiedente una disciplina normativa tutta particolare; nel configurare la zona C si è tenuto presente il caso singolare di una città nella quale l'inquinamento atmosferico va assumendo una intensità sempre più drammatica, come Milano, con aspetti eccezionali che la distaccano dalla quasi totalità del rimanente territorio nazionale.

Le fonti dell'inquinamento atmosferico che sono state prese in considerazione dal disegno di legge sono: gl'impianti di combu-

stione, gli impianti industriali e gli autoveicoli; primaria importanza è stata attribuita a quella fonte che, a giudizio dei maggiori esperti, ha la prevalenza quantitativa, e cioè gli impianti di combustione sia domestici che industriali.

Come organi consultivi, per tutto quanto attiene ai problemi dell'inquinamento atmosferico, sono stati istituiti: una Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e, in sede periferica, i Comitati regionali.

La Commissione centrale, in primo luogo, dà parere, a norma dell'articolo 2, sulla ripartizione dei Comuni interessati nelle tre zone di cui sopra e, a norma dell'articolo 26, sul regolamento di esecuzione che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. Si sottolinea qui, per inciso, l'inevitabilità del rinvio, per molte prescrizioni dettagliate, a tale Regolamento, data la vastità e complessità della materia disciplinata. La Commissione centrale è inoltre investita delle più ampie competenze, non solo per quanto riguarda specificamente l'applicazione della presente legge, ma per l'esame altresì di qualsiasi questione connessa con l'inquinamento dell'atmosfera, potendo fra l'altro promuovere studi e ricerche al riguardo. Essa è presieduta dal Direttore generale dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, ed è composta dai rappresentanti delle Amministrazioni statali comunque interessate ai problemi dell'inquinamento atmosferico. Ne fanno parte inoltre: un consigliere di Stato, un membro del Consiglio superiore di sanità, scelto fra gli igienisti, il Presidente della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e gli esponenti di tre organi tecnici particolarmente qualificati in tema di combustibili e di impianti termici, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, la Stazione sperimentale dei combustibili e l'Associazione termotecnica italiana. Al fine di assicurare un ulteriore apporto di tecnici alla Commissione, è data facoltà a questa di avvalersi, per l'esame di determinati affari, di esperti opportunamente scelti come anche di interpellare rappresentanti di enti e — si fa particolarmente rilevare — di categorie inte-

ressate, in omaggio a un principio democratico di collaborazione fra cittadini e organi di governo.

Alla citata Commissione centrale corrispondono, in periferia, i Comitati regionali, istituiti in ogni capoluogo di Regione nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge. I Comitati regionali sono l'espressione di un opportuno e realistico decentramento delle competenze assegnate alla Commissione centrale, di cui rispecchiano fedelmente le attribuzioni su scala più limitata e di cui seguono, con qualche necessaria modifica, lo schema di composizione. Essi devono, fra l'altro, dare parere sulle integrazioni da apportarsi ai Regolamenti comunali d'igiene, che dovranno far seguito al Regolamento di esecuzione della legge (articolo 26); in particolar modo, poi, intervengono nella prevenzione dell'inquinamento atmosferico da lavorazioni industriali (articolo 20), compito quest'ultimo che, per la complessità dei problemi chiamati in causa, non poteva che demandarsi a un organismo costituito a livello interprovinciale o, per l'appunto, regionale. La collocazione « regionale » di tali Comitati è stata, d'altronde, suggerita proprio dall'esigenza di temperare la ispirazione autonomistica e localistica della presente normativa, la cui attuazione viene largamente affidata alle Autorità comunali, con una sufficiente ampiezza di vedute e con una prudente uniformità di indirizzi, di cui solamente a livello regionale è parso potersi avere sufficienti garanzie.

Allo scopo di agevolare il dialogo tra cittadini e autorità, è stata direttamente iscritta nei Comitati regionali una rappresentanza delle Associazioni ed Enti interessati, affidando la designazione alle Camere di commercio; salva restando la facoltà dei Comitati regionali — in analogia con la Commissione centrale — di sentire esperti e rappresentanti di enti e di categorie.

Alle Amministrazioni provinciali delle zone B e C (a più alto livello di inquinamento atmosferico) è demandato il compito di istituire, avvalendosi di qualificati laboratori esistenti, un servizio di rilevamento del fenomeno che la presente legge tende a combattere.

È prevista, inoltre, la possibilità per i Comuni che intendessero farlo di istituire un servizio di rilevamento in sede comunale (art. 7).

* * *

Stabilite le premesse, il provvedimento di legge passa ad occuparsi delle fonti dell'inquinamento atmosferico, prima fra tutte i processi di combustione, sia quelli propriamente detti domestici, sia quelli industriali. I Capi II, III e IV trattano appunto degli « impianti termici », delle « installazioni », dei « combustibili » e della « conduzione », partendo dalla premessa che bisogna predisporre impianti e installazioni idonei per bruciare combustibili idonei, con una conduzione idonea degli impianti stessi.

Occorreva al riguardo istituire un organo di vigilanza, ed è parso vantaggioso servirsi, per tale compito, di una istituzione in atto esistente, altamente qualificata in materia quale è il Corpo dei vigili del fuoco dipendente dal Ministero dell'interno.

I comandi provinciali dei Vigili del fuoco attualmente già vigilano, ai fini della prevenzione degli incendi, sugli impianti termici. A tale attribuzione viene ad aggiungersi, con la presente legge, la competenza di carattere igienico-sanitario che si identifica nel controllo degli impianti, dei combustibili e della combustione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

I nuovi compiti dei quali sono investiti i Vigili del fuoco consistono nella vigilanza in generale sugli impianti termici, al di sopra di una certa potenzialità, compresi nelle zone interessate dalla presente legge, sia all'atto della loro installazione e messa in uso, sia durante il funzionamento attraverso il controllo dei combustibili e di quanto altro attiene all'esercizio degli impianti stessi.

I requisiti tecnici degli impianti termici, delle installazioni e dei relativi locali, non sono stati stabiliti in questa sede ma verranno riportati nel Regolamento di esecuzione (art. 8). Per la installazione di un nuovo impianto, come pure per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, è prevista l'approvazione da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del

relativo progetto; è prevista, inoltre, la possibilità di un ricorso avverso il diniego di approvazione al Ministro per l'interno, che decide sentito il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, ad installazione avvenuta, a controllare la rispondenza dell'impianto ai requisiti di legge (art. 10). È affidato al Ministero dell'interno — Direzione generale servizi antincendi e di protezione civile — l'esecuzione del censimento degli impianti termici esistenti, nei Comuni che più risentono del problema dell'inquinamento atmosferico, come compito *una tantum*, da adempiersi in collaborazione con le rispettive autorità comunali (art. 11). Tale disposto di legge, che risponde a una esigenza vivamente sentita e ripetutamente prospettata dalla stampa tecnica, tende ad ottenere, attraverso la rilevazione capillare, una dettagliata « carta topografica » delle singole fonti d'inquinamento nelle aree fortemente urbanizzate, onde consentire l'effettuazione di adeguati programmi di controllo costanti nel tempo.

Nei riguardi dei combustibili, si sottolinea, in via preliminare, l'assoluta necessità, a giudizio unanime dei maggiori studiosi ed esperti, d'intervenire con una precisa regolamentazione che limiti l'impiego dei vari prodotti e ne fissi le caratteristiche, se si vuole ottenere un'apprezzabile riduzione dell'inquinamento atmosferico. Si ricorda qui, per inciso, che nell'inquinamento hanno parte non solamente i fumi, più o meno neri, dovuti ai prodotti solidi della combustione e rappresentanti la componente visibile, quasi « l'inquinamento » per antonomasia, ma altresì le emissioni gassose, tra cui primeggiano per tossicità i composti di zolfo, strettamente proporzionali al contenuto in zolfo del combustibile bruciato.

Le norme previste al riguardo (principalmente negli articoli 13 e 14) sono da considerarsi non altro che una definizione — sulla base di caratteristiche fisico-chimiche — delle categorie di combustibili ammesse liberamente, e un'enunciazione delle limitazioni di massima per quei combustibili il cui impiego è subordinato a determinate condizioni.

Si fa rilevare, inoltre, come per i piccoli impianti (precisamente quelli che non raggiungono la potenzialità di 12.000 Kcal/h, come precisato nell'articolo 8) non sia prevista alcuna limitazione nell'impiego di combustibili. Si è voluto mantenere tale tolleranza per ovvie considerazioni economiche e di valore sociale, onde non imporre un onere finanziario a piccolissimi utenti, tra i quali sono comprese le categorie più disagiate.

I combustibili, che si possono impiegare per gli impianti di potenzialità superiore ai 12.000 Kcal/h sono stati divisi in due grandi categorie.

Nella prima sono compresi i combustibili, il cui impiego è assolutamente esente da ogni vincolo in tutte e tre le zone e cioè: i combustibili gassosi (metano e simili); i distillati di petrolio (kerosene, gasolio, eccetera) con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento; il coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento; l'antracite ed i prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento.

La seconda categoria di combustibili comprende quelli il cui uso è vincolato da limitazioni di varia natura.

Gli olii combustibili fluidi, con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C e contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento, sono di libero impiego nella zona A e B, mentre nella zona C l'impiego è libero soltanto per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500.000 Kcal/h.

Gli olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento sono utilizzabili nelle zone A, B, C previa domanda, solo per gli impianti industriali e per quelli di potenzialità superiore a 1 milione di Kcal/h, con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni.

I carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento sono liberamente permessi nella zona A, mentre nella zona B e nella zona C sono consentiti previa domanda, limitata-

mente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a carico meccanico, che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni.

I carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento sono consentiti nello stesso modo nelle zone A e B, mentre nella zona C sono vietati.

Gli agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo al 2 per cento sono di libero impiego solo nella zona A, mentre l'uso ne è consentito nelle zone B e C soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali.

Le ligniti e le torbe sono vietate nelle zone B e C.

Nei confronti dei combustibili solidi la presente legge inquadra una gradualità di restrizioni parallela a quella seguita per i liquidi, partendo da un regime di larga liberalità per la zona A ed arrivando ad ammettere nella zona C, in linea generale, i prodotti selezionati.

Sono infatti consentiti nella zona A (oltre ai combustibili di libero impiego generale, come il coke e l'antracite) anche i carboni ad alto tenore di sostanze volatili, agglomerati vari, ligniti e torbe, come precisato nell'articolo 14; la zona B è assoggettata al divieto di uso degli agglomerati nonché delle ligniti e torbe; i carboni ad alto tenore di sostanze volatili vi sono consentiti limitatamente a determinati impianti. Per la zona C, il divieto si estende anche alla categoria di carboni con il tenore di sostanze volatili più elevato.

Tali le norme di massima, cui dovranno far seguito le regolamentazioni locali.

Esaurito il capitolo dei combustibili, la legge passa ad occuparsi (artt. 16-20) dell'esercizio degli impianti termici. È questo, come abbiamo già fatto rilevare, il terzo fattore su cui è fondato un corretto funzionamento degli impianti, con la risultante di avere emissioni regolari, non scure, non fumose, non inquinanti massivamente l'atmosfera. Per risolvere adeguatamente l'annoso

problema di una ortodossa conduzione degli impianti si è ravvisata la inderogabile necessità di istituire la figura del conduttore abilitato, che, oltre a fornire un minimo di garanzie tecniche, fosse altresì responsabile, entro certi limiti, della gestione dell'impianto stesso. Questa esigenza di disporre di personale con un minimo di preparazione tecnica, quale può ottenersi dalla frequenza ad un breve corso di istruzione teorico-pratica, è da tempo sentita, ed è stata insistentemente affacciata dai competenti.

Nella totale carenza della legge, che lascia l'esercizio di qualsiasi impianto di riscaldamento affidato al più sprovveduto, se pur volenteroso, empirismo, a tale mancanza di una mano d'opera qualificata, si è cercato frammentariamente di sopperire, qua e là, con encomiabili ma necessariamente limitate iniziative locali sul piano della educazione tecnico-sanitaria, istituendo corsi per conduttori e propagandando istruzioni divulgative per la condotta dei fuochi. Tali iniziative non hanno peraltro mai avuto nè un crisma legale nè una diffusione che andasse oltre il territorio di alcuni grandi Comuni. Con gli articoli 16, 17 e 18 si vorrebbe ora porre riparo a tale deficienza legislativa, creando (limitatamente all'esercizio dei medi e grandi impianti centralizzati) l'obbligo di una qualificazione — sia pure sommaria — degli addetti, un albo degli abilitati, un impegno di responsabilità degli stessi con la formulazione di sanzioni nei loro confronti per il caso di varie irregolarità (art. 16). Alla formazione di tale personale si potrà provvedere mediante opportuni corsi, diffusi nel maggior numero di sedi possibile, e relative sessioni di esame, istituite in analogia a quelle che — su un piano di qualificazione tecnica più elevata — sono di prassi comune per i conduttori di generatori di vapore (decreto ministeriale 13 agosto 1937, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1937).

Per quanto concerne la vigilanza sugli impianti termici, come detto in precedenza, essa è dall'articolo 19 affidata al Ministero dell'interno che vi provvede a mezzo dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Questi collaboreranno con le autorità sani-

tarie eseguendo — accanto ai periodici controlli di *routine* — tutti gli accertamenti estemporanei che verranno loro richiesti e denunciando all'autorità sanitaria le infrazioni rilevate.

Per i controlli sui combustibili, è previsto il prelievo di campioni da inviarsi per le analisi ai laboratori provinciali d'igiene e profilassi o ad altri laboratori all'uopo autorizzati. È anche prevista, in caso che dalle analisi risulti che i combustibili non corrispondano ai requisiti di legge, la possibilità per l'interessato di richiedere una analisi di revisione da effettuarsi dall'Istituto superiore di sanità.

Non si è ritenuto opportuno dettare qui norme o parametri per il controllo delle emissioni, in merito a cui l'articolo 16 rinvia al Regolamento esecutivo che preciserà casi in cui sarà prescritto il controllo, la tecnica di esecuzione, le unità di misura, i valori limiti eccetera.

L'articolo 22 contempla l'inquinamento atmosferico causato specificamente da lavorazioni industriali, esclusi quindi gli impianti termici delle industrie. Il carattere normativo di massima che si è voluto dare alla presente legge non ha reso possibile la elaborazione di prescrizioni dettagliate concernenti le attività industriali, i cui effluenti riversati nell'atmosfera sono di natura estremamente eterogenea, con caratteristiche esclusive per ogni tipo d'industrie ed in istretto rapporto con gli innumerevoli procedimenti di lavorazione. La misura in cui gli stabilimenti industriali, responsabili di contribuire all'inquinamento atmosferico, dovranno adottare provvedimenti di protezione, sarà determinata di volta in volta dai Comitati regionali. L'articolo 23 pone in particolare rilievo la opportunità che l'opera di prevenzione sia debitamente perseguita all'origine del fenomeno, badando alla ubicazione degli stabilimenti; pertanto, nella stesura dei piani regolatori non solo comunali ma a più ampio raggio, nel quadro di un ordinato e armonico sviluppo di tutta l'area regionale, l'azzonamento dovrà sempre tenere conto della necessità di isolare opportunamente dall'abitato gli agglomerati industriali, come fonte attuale e potenziale

di contaminazione dell'aria, anche in funzione dei fattori meteorologici tipici del clima locale. La vigilanza è demandata ai Comuni; sarà compito di questi sviluppare adeguatamente tale servizio, che potrebbe anche essere organizzato su base consorziale nell'ambito della Regione.

Gli articoli 24, 25 e 26 del presente testo di legge contemplano la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai gas di scappamento degli autoveicoli. Si osserva al riguardo che il vigente testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, non prevede alcuna norma intesa a regolare e a reprimere le emanazioni moleste dei veicoli a motore, contrariamente a quanto era invece previsto dal precedente testo unico dell'8 dicembre 1933, n. 1740, all'articolo 60. La mancanza di una disposizione normativa al riguardo — forse dovuta a mero errore d'omissione — è stata sentita in questo primo quinquennio di applicazione del nuovo Codice della strada, per cui il presente disegno di legge viene a colmare tale carenza.

Nell'articolo 24 innanzi tutto viene sancito il principio generale che nessun veicolo a motore deve produrre emanazioni moleste comunque causate, vale a dire, oltre che per una deficiente manutenzione del motore, anche, ad esempio, per una cattiva condotta di guida.

Il provvedimento si prefigge poi, in particolare, di regolamentare il livello di opacità dei fumi emessi dai veicoli con motore funzionante a ciclo Diesel. E ciò, sia perchè le emanazioni dei motori Diesel sono quelle che si rendono più moleste ai fini della poluzione dell'aria, soprattutto nelle regioni con climi umidi, sia perchè i motori Diesel, essendo normalmente di grande cilindrata, sono quelli che emettono fumi in maggior volume, sia, infine, perchè con gli strumenti

di misura attualmente disponibili detta opacità è controllabile in maniera oggettiva e semplice.

La fissazione dei valori ammissibili della suddetta opacità dei fumi, ed i metodi per determinarli, formeranno oggetto di norma regolamentare, in modo che una eventuale modifica delle norme in proposito, che si rendesse nell'avvenire necessaria alla luce delle nuove affermazioni della tecnica, possa avvenire con maggiore speditezza.

L'ammenda prevista per chi contravviene alle norme fissate al secondo comma del primo articolo è analoga a quella attualmente prevista dal citato testo unico (art. 112) per il conducente di veicolo che provoca rumori molesti.

È stato altresì previsto che — sia in caso di contravvenzione, sia qualora si abbia motivo di ritenere che il veicolo produca emanazioni moleste non accertabili *in loco* — il veicolo stesso venga presentato a revisione singola presso un Ispettorato della motorizzazione civile al fine di accertare l'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i fumi molesti. Ovviamente, data la mobilità dei veicoli, si è ritenuto di non restringere il campo di applicazione delle norme alle sole zone previste dall'articolo 1 della presente legge, bensì di renderle vigenti nell'intero territorio nazionale, anche per dare uniformità a tutte le operazioni di controllo.

Al fine di poter prevenire le emanazioni moleste dei veicoli a motore — preciso scopo della presente legge — si è esteso l'accertamento delle emanazioni tra le operazioni che si eseguono in sede delle revisioni dei veicoli a motore che gli Ispettorati della motorizzazione civile eseguono periodicamente ai sensi dell'articolo 55 (commi primo e secondo) del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I**

Ripartizione territoriale - Norme generali.

Art. 1.

Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale interessato alla presente legge è suddiviso in tre « zone » di controllo, denominate rispettivamente zona A, zona B e zona C.

La zona A comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da 70.000 a 300.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da 300.000 abitanti ad 1.000.000, ovvero con popolazione inferiore ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) i luoghi che, a parere della stessa Commissione, dimostrano una particolare importanza turistica od artistica oppure un particolare interesse pubblico.

La zona B comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopraindicate, purchè presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi

dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

La zona C o Zona speciale è strettamente limitata ai Comuni dell'Italia settentrionale che, oltre ad avere una popolazione superiore ai 300.000 abitanti, presentano anche una elevata densità industriale e caratteristiche urbanistiche, geografiche e soprattutto meteorologiche, tali da creare una situazione eccezionalmente sfavorevole nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Art. 2.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle tre zone previste dal precedente articolo 1 sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle tre zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.

Art. 3.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal Direttore generale dei servizi per la igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal Direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

dal Direttore generale e dall'Ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal ragioniere generale dello Stato o da un funzionario da lui delegato;

dal Direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal Direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal Direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal Presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

da un consigliere di Stato;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica o dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari di igiene;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati affari, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;

b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

Art. 5.

In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal Prefetto del capoluogo della Regione, che lo presiede;

dal medico provinciale del capoluogo della Regione;

dall'ufficiale sanitario del capoluogo di Regione;

dal Provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi del capoluogo di Regione;

dall'ispettore di zona o dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo di Regione;

dal direttore della locale sezione della Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dall'Ispettore medico del lavoro;

da un rappresentante delle Province della Regione;

da un rappresentante delle Associazioni o Enti interessati, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Regione, che potrà farsi coadiuvare da un esperto di sua fiducia;

da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati affari, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica due anni.

Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6.

Il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico:

- 1) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;
- 2) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle Amministrazioni comunali a norma della presente legge;
- 3) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 7.

Le Amministrazioni provinciali delle zone B e C debbono istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli Istituti di igiene o di altri laboratori, purchè questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

CAPO II.

Impianti termici - Installazioni.

Art. 8.

Nelle zone A, B e C previste dal precedente articolo 1, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 12.000 Kcal/h, nonchè

i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

Per la installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.

Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni al Prefetto che decide sentito il medico provinciale.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 10.

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia al Comando provinciale dei Vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni al Prefetto che decide sentito il Medico provinciale.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo un impianto termico, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

CAPO III

Combustibili.

Art. 11.

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8, nei Comuni appartenenti alle zone A, B e C, devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato a determinate condizioni, come specificato negli articoli seguenti.

Art. 12.

Sono esenti da qualsiasi limitazione d'impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate:

combustibili gassosi (metano e simili);
distillati di petrolio (kerosene, gasolio, eccetera) con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento;

coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento;

antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento.

Art. 13.

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 3 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra nelle zone A e B è libero; nella zona C è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500.000 Kcal/h, mentre è

consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino 500.000 Kcal/h. I Comuni tuttavia potranno con deliberazione del Consiglio comunale stabilire un termine più breve per zone e aeree determinate:

oli combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore a 4 per cento. Il loro impiego nelle zone A, B, C è limitato, previa domanda agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a 1.000.000 di Kcal/h, per unità termica con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è liberamente permesso nella zona A, mentre nella zona B e nella zona C è consentito, previa domanda, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico, che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; per le zone A e B l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra, mentre per la zona C ogni impiego è vietato;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero nella zona A, mentre è consentito nella zona B e C soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è libero nella zona A, mentre è vietato nella zona B e C.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8, i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che

provvederà sentita l'autorità sanitaria locale. Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo sentito il Medico provinciale.

Art. 14.

Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

CAPO IV

Conduzione Vigilanza.

Art. 15.

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare l'emissione di fumi, di polveri e di gas dannosi e molesti, o di sostanze che possano avere influenza sull'inquinamento atmosferico.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonchè le caratteristiche minime di garanzia per i vari tipi di bruciatori di combustibili da introdurre nel commercio per i nuovi impianti termici.

Chiunque nella conduzione degli impianti termici, eccede i limiti delle emissioni che saranno stabilite dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Al conduttore di impianti termici, in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, deve essere revocato il patentino di abilitazione.

Art. 16.

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un

patentino di abilitazione rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sede di esami.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di 10 anni, revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

Il patentino di cui al primo comma diverrà obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.

Art. 17.

In ogni provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro deve essere tenuto presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 18.

Chiunque conduce un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

Art. 19.

La vigilanza sugli impianti termici fissi, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle omissioni è effettuata dal Ministero dell'interno, a mezzo dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, con controlli periodici e su indicazione della competente Autorità sanitaria.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti Comandi possono anche avvalersi dell'opera dell'autorità comunale.

I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per la sanità.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia all'Autorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato della analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare all'Autorità sanitaria competente istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria Provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, la Autorità sanitaria competente trasmette entro 15 giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco devono segnalare all'Autorità sanitaria competente tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

CAPO V

Industrie.

Art. 20.

Tutti gli stabilimenti industriali situati nei Comuni o nei luoghi di cui al precedente articolo 1, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti che la tecnica e l'economia consentono, la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire in maniera preminente all'inquinamento atmosferico, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Su richiesta della competente autorità comunale, l'accertamento sulla rilevanza del contributo in maniera preminente all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal Medico provinciale che la presiede, dall'Ufficiale sanitario del luogo, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e da un esperto designato dal Comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonchè il termine entro il quale dovranno essere effettuati. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori

sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dal provvedimento penale, il Prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai Comuni.

Art. 21.

Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

CAPO VI

Veicoli a motore.

Art. 22.

I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni nocive o moleste, comunque causate.

I veicoli con motore Diesel non debbono emettere fumi di opacità superiore ai valori fissati nel Regolamento di esecuzione della presente legge, in relazione alle modalità di accertamento stabilito nel Regolamento medesimo.

Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettente fumi di opacità superiore ai valori di cui al precedente comma, o comunque evidentemente opachi o scuri, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. Inoltre al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso un Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo da ritenere che le loro emanazioni siano moleste.

Per i casi di cui ai due precedenti commi si applica il disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 55 del citato testo unico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla ripartizione in zone di cui all'articolo 1.

Art. 23.

Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 24.

In occasione delle visite di revisione generale, parziale o annuale previste per gli autoveicoli e motoveicoli al primo e secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve essere altresì accertato che i veicoli non producano emanazioni moleste.

CAPO VII

Disposizioni finali.

Art. 25.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e

per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

Art. 26.

I Comuni di cui al precedente articolo 1 dovranno integrare entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 27.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, nei Comuni delle zone B e C si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8. Il censimento sarà effettuato dal Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi e di protezione civile - in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione.

Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonchè il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.